

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch)

del 2 aprile 2008

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 4 e 16 capoverso 2 della legge federale del 19 marzo 1976¹ sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (LSIT);
visto l'articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 1981² sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF);
in esecuzione della legge del 24 giugno 1902³ sugli impianti elettrici (LIE);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995⁴ sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),

ordina:

Art. 1 Oggetto, campo d'applicazione, definizioni e diritto applicabile

¹ La presente ordinanza disciplina la messa in circolazione e i controlli ulteriori (sorveglianza del mercato) di macchine secondo la direttiva relativa alle macchine⁵.

² Il campo d'applicazione è disciplinato dall'articolo 1 della direttiva relativa alle macchine. L'articolo 3 della stessa si applica per analogia. Al posto degli atti legislativi dell'UE, ai quali rimanda l'articolo 1 paragrafo 2 lettere e e k della direttiva relativa alle macchine, si applicano gli atti normativi svizzeri di cui all'allegato 1 numero 2.

³ Per le definizioni si applica l'articolo 2 della direttiva relativa alle macchine; sono fatte salve le definizioni equivalenti di cui all'allegato 1 numero 1 della presente ordinanza.

⁴ Nella misura in cui la presente ordinanza non contiene particolari disposizioni, sono applicabili alle macchine le disposizioni dell'ordinanza del 12 giugno 1995⁶ sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (OSIT).

RS 819.14

¹ **RS 819.1**

² **RS 832.20**

³ **RS 734.0**

⁴ **RS 946.51**

⁵ Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione), GU L 157, del 9.6.2006, p. 24, modificata da GU L 76 del 16.3.2007, p. 35.
Il testo della direttiva può essere richiesto all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

⁶ **RS 819.11**

Art. 2 Condizioni per la messa in circolazione

¹ È lecito mettere in circolazione macchine soltanto se:

- a. non mettono in pericolo né la sicurezza né la salute delle persone e di eventuali animali domestici, né l'integrità dei beni quando sono installate e mantenute in modo corretto e utilizzate conformemente ai loro scopi e in condizioni ragionevolmente prevedibili; e
- b. soddisfano le esigenze fissate nelle seguenti disposizioni della direttiva relativa alle macchine: articolo 5 paragrafo 1 lettere a–e, nonché paragrafi 2 e 3, e articoli 12 e 13.

² La messa in servizio di macchine equivale alla messa in circolazione se quest'ultima non è avvenuta in precedenza.

³ Per la presentazione di macchine in occasione di fiere, esposizioni o manifestazioni simili si applica l'articolo 6 paragrafo 3 della direttiva relativa alle macchine.

Art. 3 Norme tecniche

La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) indica quali norme tecniche sono appropriate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute secondo l'allegato I della direttiva relativa alle macchine.

Art. 4 Organismi di valutazione della conformità

¹ Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il campo di sua competenza:

- a. essere accreditati ai sensi dell'ordinanza del 17 giugno 1996⁷ sull'accreditamento e sulla designazione;
- b. essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure
- c. essere altrimenti abilitati dal diritto federale.

² Gli organismi di valutazione della conformità informano l'autorità federale competente del relativo campo specifico se l'attestato d'esame del tipo o l'ammissione del sistema di garanzia della qualità sono sospesi, revocati o sottoposti a limitazioni, oppure se è necessario l'intervento dell'autorità competente.

Art. 5 Controllo ulteriore (sorveglianza del mercato)

¹ Il controllo ulteriore (sorveglianza del mercato) è retto dagli articoli 11–13a OSIT⁸.

⁷ RS 946.512

⁸ RS 819.11

² I competenti organi di controllo attuano in Svizzera i provvedimenti decisi dalla Commissione europea in base agli articoli 8 e 9 della direttiva relativa alle macchine. I divieti o le limitazioni di messa in circolazione o le revoche di macchine sono pubblicati nel Foglio federale.

Art. 6 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato 2.

Art. 7 Periodo transitorio per apparecchi portatili di fissazione con carica esplosiva e altri apparecchi da sparo

Apparecchi portatili di fissazione con carica esplosiva e altri apparecchi da sparo con funzione di utensile possono ancora essere messi in circolazione fino al 29 giugno 2011 conformemente al diritto anteriore.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 29 dicembre 2009.

2 aprile 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato 1
(art. 1 cpv. 3)

Equivalenze terminologiche e normative

1. Ai fini della corretta interpretazione della direttiva relativa alle macchine 2006/42/CE⁹, a cui si rinvia nella presente ordinanza, si applicano le seguenti equivalenze terminologiche:

Espressione CE	Espressione svizzera
Immissione sul mercato all'interno della Comunità	Messa in circolazione in Svizzera
Messa in servizio all'interno della Comunità	Messa in servizio in Svizzera
Persona stabilita all'interno della Comunità	Persona domiciliata in Svizzera
Stato membro	Svizzera
Nazionale	Svizzero
Sorveglianza del mercato	Controllo ulteriore
Organismo notificato	Organismo di valutazione della conformità
Dichiarazione CE di conformità	Dichiarazione di conformità
Attestato d'esame CE del tipo	Attestato d'esame del tipo
Esame CE del tipo	Esame del tipo
Procedura per la certificazione di esame CE del tipo	Procedura per la certificazione di esame

⁹ GUL 157 del 9.6.2006, p. 24, modificata da GUL 76 del 16.3.2007, p. 35.

2. Atti normativi svizzeri corrispondenti alle direttive CE citate nella direttiva relativa alle macchine

Direttiva 2003/37/CE: Direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e che abroga la direttiva 74/150/CEE (GU L 171 del 9.7.2003, p. 1)

Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli e i loro rimorchi (OETV 2; RS 741.413)

Direttiva 70/156/CEE: Direttiva 70/156/CEE del Consiglio del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 42 del 23.2.1970, p. 1, ultima modificazione mediante ordinanza (CE) N. 715/2007, GU L 171 del 29.06.2007, p. 1)

Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (OETV 1; RS 741.412)

Direttiva 2002/24/CE: Direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio (GU L 124 del 09.05.2002, p. 1, ultima modificazione mediante direttiva 2006/96/CE, GU L 363 del 20.12.2006, p. 81)

Ordinanza del 2 settembre 1998 concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3; RS 741.414)

Direttiva 73/23/CEE: Direttiva 73/23/CEE del Consiglio del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (Direttiva relativa alla bassa tensione, GU L 77 del 26.03.1973, p. 29, sostituita dalla direttiva 2006/95/CE, GU L 374 del 27.12.2006, p. 10)

Ordinanza del 9 aprile 1997 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT; RS 734.26).

Allegato 2
(art. 6)

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 12 giugno 1995¹⁰ sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici

Art. 2, rubrica e cpv. 1

Apparecchi a gas e dispositivi di protezione individuale

¹ *Abrogato*

Art. 3 cpv. 1

Abrogato

Art. 4 cpv. 1

¹ I manuali per l'esercizio, l'uso e la manutenzione nonché gli opuscoli informativi prescritti nei requisiti essenziali di sicurezza e di salute devono essere redatti nella lingua ufficiale svizzera della regione in cui il prodotto sarà presumibilmente utilizzato.

Art. 5 cpv. 1

¹ Per gli apparecchi a gas e i DPI si devono seguire i principi di valutazione della conformità che figurano nell'allegato 1.

Art. 7 cpv. 2

Abrogato

Art. 8 cpv. 2

² Agli apparecchi a gas e ai DPI si applicano i requisiti speciali riguardanti l'approntamento della documentazione tecnica i quali figurano nell'allegato 3.

Art. 9 cpv. 1

¹ I testi delle direttive menzionate nell'articolo 2 possono essere richiesti all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni fede-

¹⁰ RS 819.11

rali, 3003 Berna o al Centro svizzero d'informazione per norme tecniche (Centro d'informazione)¹¹.

Titolo prima dell'art. 11

Sezione 4: Controlli ulteriori (sorveglianza del mercato)

Allegato 1 lett. A, allegato 2 lett. B e allegato 3 lett. A

Abrogate

2. Ordinanza del 23 giugno 1999¹² sugli ascensori

Art. 1 cpv. 2

² Sono esclusi dal campo d'applicazione della presente ordinanza:

- a. gli elevatori con velocità massima fino a 0,15 m/s;
- b. gli ascensori da cantiere;
- c. gli impianti a fune, comprese le funicolari;
- d. gli ascensori specialmente progettati e costruiti per scopi militari o per mantenere l'ordine;
- e. gli elevatori che servono a effettuare determinati lavori;
- f. gli ascensori al servizio di pozzi minerari;
- g. gli elevatori usati per sollevare artisti durante una rappresentazione;
- h. gli elevatori installati in mezzi di trasporto;
- i. gli elevatori collegati a una macchina e destinati esclusivamente all'accesso al posto di lavoro, compresi i punti d'ispezione e di manutenzione situati sulle macchine;
- j. i treni a cremagliera;
- k. le scale mobili e i trasportatori a nastro.

Art. 2 cpv. 1 lett. a e a^{bis} nonché cpv. 2

¹ Nella presente ordinanza si intende per:

- a. *ascensore*: un apparecchio che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione rispetto all'orizzontale è superiore a 15°, destinata al trasporto:

¹¹ Centro svizzero d'informazione per norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.

¹² RS 819.13

1. di persone,
2. di persone e oggetti,
3. soltanto di oggetti nella misura in cui la cabina è accessibile, vale a dire se una persona vi si può installare senza difficoltà, e se la cabina è munita di comandi al suo interno o a portata di mano della persona che vi si trova;

abis. cabina: parte dell'ascensore in cui prendono posto le persone o sono riposti gli oggetti che devono essere spostati verso l'alto o verso il basso;

² Sono parimenti considerati ascensori ai sensi della presente ordinanza gli apparecchi che si spostano lungo un percorso perfettamente definito nello spazio pur non spostandosi lungo guide rigide.

Allegato 1 numero 1.2

1.2 Supporto del carico

Il supporto del carico di ogni ascensore deve essere una cabina. La cabina deve essere progettata e costruita in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone e al carico nominale dell'ascensore fissati dall'installatore.

Se l'ascensore è destinato al trasporto di persone e le dimensioni lo permettono, la cabina deve essere progettata e costruita in modo da non ostacolare o impedire, per le sue caratteristiche strutturali, l'accesso e l'uso da parte dei disabili e in modo da permettere tutti gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne l'utilizzazione da parte loro.

3. Ordinanza del 20 novembre 2002¹³ sulle attrezzature a pressione

Art. 1 cpv. 3 lett. g n. 4 e 6

³ Essa non è applicabile:

- g. ad attrezzature appartenenti al massimo alla categoria I ai sensi dell'articolo 9 e che rientrano nel campo d'applicazione:
 4. dell'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza del 12 giugno 1995¹⁴ sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (OSIT),
 6. dell'ordinanza del 2 aprile 2008¹⁵ sulle macchine (OMacch);

¹³ RS 819.121

¹⁴ RS 819.11

¹⁵ RS 819.14; RU 2008 1785

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

